



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE

VERBALE DELL'ADUNANZA DEL 22 APRILE 2015

DELIBERA n. 14

**TIROCINI PRESSO UFFICI GIUDIZIARI (EX ARTT. 37 DL 98/2011 E 73 DL 69/2013)
RICONOSCIMENTO AI FINI DELLA PRATICA FORENSE**

Rientra il Presidente.

Il Consiglio, su relazione del Consigliere Avv. Singlitico

viste

le numerose richieste di chiarimenti giunte da parte di laureati che stanno svolgendo il tirocinio presso gli Uffici Giudiziari ex art. 73 D.L. 69/2013, in ordine al riconoscimento, di tale tirocinio, come sostitutivo di 12 mesi della pratica forense;

esaminato

il parere n. 65 reso dal CNF in data 24.9.2014 che ha concluso ritenendo che, in assenza del Decreto Ministeriale che dovrebbe disciplinare in modo specifico la materia (art. 44 L. 247/2012), non sia possibile, allo stato, ricomprendere nella durata del tirocinio professionale il periodo di stage svolto sotto la guida di un magistrato ex art. 73 D.L. 69/2013

rilevato

che tale D.M. avrebbe dovuto essere emanato dal Ministero competente entro il 2.2.2014 ma ancora oggi ciò non risulta essere avvenuto;

osservato

- a) come il tirocinio previsto dall'art. 73, con il riconoscimento di un effetto sostitutivo della pratica per 12 mesi, sia stato previsto da una legge dello Stato successiva a quella n. 247/2012 che disciplina il nuovo ordinamento professionale;
- b) che l'attività che il laureato, ammesso al tirocinio presso gli uffici giudiziari, deve svolgere è dettagliatamente indicata nel citato art. 73 e quindi non necessita di ulteriore regolamentazione;
- c) che tale tipologia di tirocinio è considerata da questo Consiglio altamente formativa per chi si appresta a sostenere l'esame di avvocato e quindi è da favorire e sostenere;
- d) che argomentando come fa il CNF nel suo parere 65/2014, l'assenza dei regolamenti determinerebbe, come conseguenza, l'applicabilità delle disposizioni previgenti alla legge 247/2012 e quindi la non operatività dell'art. 44 legge professionale che disciplina il tirocinio presso gli uffici giudiziari; troveranno quindi applicazione le disposizioni previgenti che consentivano ed ancora oggi consentono ai Consigli territoriali di riconoscere il tirocinio con un

magistrato come sostitutivo della pratica;

considerato

che il parere del CNF su richiamato appare anche irragionevole perché costringe chi sta svolgendo il tirocinio presso gli uffici giudiziari, ad effettuare, dopo tale tirocinio che dura già 18 mesi, un altro periodo di pratica di 18 mesi presso uno studio legale per consentirgli così di ottenere la certificazione che permetterebbe di essere ammesso all'esame di avvocato;

considerato inoltre

che è ingiusto far ricadere su coloro i quali stanno per entrare nel mondo del lavoro, le conseguenze dei ritardi con cui il Ministero competente adotta i regolamenti attuativi di una legge, penalizzandoli così nel loro percorso di accesso al lavoro;

ritenuto

di dover equiparare i tirocinanti ex art. 73 DL 69/2013 a coloro i quali svolgono il tirocinio in Tribunale ex art. 37 DL 98/2011 e ciò al fine di non creare disparità di trattamento, osservando comunque come anche per tale ultimo tipo di tirocinio l'attività da svolgere da parte del praticante è compiutamente disciplinata nelle singole convenzioni e quindi non necessita di ulteriore regolamentazione;

DELIBERA

di riconoscere effetto sostitutivo della pratica, nei limiti e con le modalità previste dalle singole leggi di riferimento, al tirocinio svolto presso gli uffici giudiziari ex art. 73 DL 69/2013 ed ex art. 37 DL 98/2011.

La presente delibera è stata adottata, all'unanimità, alle ore 17,06.

Se ne dispone la pubblicazione sul sito internet dell'Ordine.

Il Consigliere Segretario

Il Presidente